

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA DELL'AZIENDA USL12 VIAREGGIO

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo da parte dell'Azienda USL12 Viareggio degli impianti di videosorveglianza che permettono la ripresa e la registrazione di immagini per il controllo degli accessi ai fini della sicurezza degli utenti, dei dipendenti e per la tutela del patrimonio aziendale.

Art. 2 FINALITA'

Il fine del presente Regolamento è disciplinare il trattamento dei dati personali acquisiti tramite riprese effettuate mediante l'utilizzo di impianti di videosorveglianza, in conformità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 3 COMPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI

L'impianto di videosorveglianza installato presso il Presidio Ospedaliero Versilia è un sistema composto di videoregistratori digitali, posizionati in vari punti del presidio, e diverse telecamere ubicate nelle aree esterne, nel parcheggio dipendenti, in alcuni corridoi e luoghi di transito.

Nei Presidi Distrettuali le telecamere sono generalmente installate a protezione delle macchinette per il pagamento del ticket.

Art. 4 MODALITA' DI GESTIONE

Per quanto riguarda il P.O. Versilia, la gestione dell'impianto di videosorveglianza è affidata dall'Azienda USL12 all' Istituto a cui è affidato il servizio di Vigilanza dell'Ospedale. Durante la giornata il sistema funziona esclusivamente in registrazione ad eccezione di Domenica e festivi; nelle ore notturne le immagini vengono anche visualizzate oltre che registrate.

Nei Distretti le immagini vengono esclusivamente memorizzate. La visualizzazione delle stesse avviene soltanto in caso di necessità.

L'azienda provvede alla nomina in relazione al D.Lgs 196/03 e a quanto stabilito al successivo articolo in merito al trattamento dei dati, dei responsabili del trattamento interni e a nominare altresì quali responsabili esterni il titolare dell'Istituto di Vigilanza e il titolare della ditta di assistenza.

I Responsabili provvedono alla nomina degli Incaricati al trattamento dei dati con lettera nominativa. L'elenco degli Incaricati è conservato a cura del Responsabile del trattamento e trasmesso per opportuna conoscenza al Titolare del trattamento.

Art. 5 TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati è consentito esclusivamente per fini di sicurezza degli utenti, dei dipendenti e per la tutela del patrimonio aziendale, con il limite di raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando - quando non indispensabile - la ripresa di immagini dettagliate, ingrandite o di dettagli non rilevanti.

In nessun caso è consentito il controllo a distanza dei lavoratori nel rispetto delle garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori. (art. 4 Legge n. 300/1970)

Il trattamento dei dati ricavati dai sistemi di videosorveglianza spetta esclusivamente ai Responsabili, ai soggetti da questi nominati e all'Autorità Giudiziaria. L'accesso a tali dati è vietato a tutte le altre persone.

Art. 6 INFORMATIVA AI VISITATORI

L'Azienda provvede a fornire al personale e agli utenti informazioni chiare circa la presenza di impianti di videosorveglianza. A tale proposito l'Azienda provvede ad esporre una Informativa, che si allega al presente regolamento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.vo n. 196/2003.

Art. 7 DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.vo n. 196/03, agli interessati identificabili è assicurato l'esercizio dei propri diritti, con particolare riguardo all'indicazione delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza quali responsabili o incaricati.

Art. 8 PERIODO DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

Le immagini sono conservate nel rispetto dei tempi e delle indicazioni del Garante della Privacy, e cancellate automaticamente con modalità di sovraregistrazione che rende non riutilizzabili i dati.

Art. 9 MISURE DI SICUREZZA

Il trattamento dei dati personali acquisiti tramite il sistema di videosorveglianza è da considerarsi un Trattamento con strumenti elettronici. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Le misure di sicurezza sono dettagliatamente indicate nel DPS dell'Azienda USL12.

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello dell'affissione all'albo aziendale.

Il presente Regolamento è portato a conoscenza diretta del personale dipendente e della generalità dei cittadini attraverso l'affissione all'albo aziendale per 30 giorni consecutivi e con ogni altro mezzo, anche multimediale.

E' fatto obbligo a tutti i dipendenti e agli altri soggetti autorizzati osservare il presente Regolamento e farlo osservare come disposizione inderogabile dell'Azienda.